

legislativi o norme contrattuali, oppure per problemi che potremmo definire "fuori competenza" ma che, tuttavia richiedono corrispondenti risposte.

Molte questioni trovano dunque conclusione attraverso un dialogo diretto con gli interessati, secondo criteri ispirati alla ragionevolezza. A tal fine operano indubbiamente l'esperienza e le professionalità acquisite nei vari settori. In tutti questi casi l'Ufficio non procede alla formalizzazione di una istruttoria, cui si dà luogo invece quando le controversie nei confronti delle amministrazioni competenti richiedono la messa in atto di iniziative e interventi del Difensore civico, attraverso inchieste e osservazioni su atti e provvedimenti, tese a rimuovere inerzie, ritardi o comunque atteggiamenti omissivi; ad ottenere in sostanza modifiche di atti e comportamenti dell'amministrazione.

Un ampio ventaglio di operazioni, che si concretizzano generalmente con la specifica richiesta di soluzioni o risposte puntuali. Dopo il sostanziale raddoppio delle pratiche aperte, passate da 535 a 1.050, il 1998 ha registrato un ulteriore aumento del 10 per cento. Il numero delle pratiche si è elevato così a 1.161. Anche sul versante degli esiti, i dati evidenziano risultati significativi, con 1.087 pratiche portate a termine.

In estrema sintesi, i soggetti pubblici maggiormente coinvolti risultano dal prospetto che segue:

Ufficio del Difensore civico regionale	
Pratiche complessivamente aperte nel 1998	
- pratiche ex L.R. 4/94	883
- pratiche ex L. 127/97	278
Totale	1.161

di cui:

- Amministrazioni comunali	30%
- Aziende sanitarie	24%
- Amministrazioni statali compresi Uffici centrali ed Enti nazionali	24%
- Uffici regionali	12%
- Altri Enti ed Uffici	3%
- Attività di consulenza ai Difensori civici locali e soggetti pubblici e privati	7%
Totale pratiche concluse nel 1998	1.087

¹

Queste pratiche di diversa complessità si sono tradotte nell'apertura di singoli fascicoli, contenenti i ricorsi, le notizie e i documenti acquisiti, gli esiti di ricerche e studi di settore, talvolta anche a carattere specialistico. Problemi talvolta di non facile soluzione, in una fase caratterizzata da forti misure di "contenimento", ma anche perché legati spesso ad una più generale

¹ Relativamente alla sanità alcune pratiche di competenza del Ministero (per alimenti apoteici per i nefropatici, cure all'estero, ecc.) non risultano in tabella in quanto aperte nei confronti della Regione e, quindi, saranno evidenziate nella relazione al Consiglio regionale ex legge 4/94.

qualificazione dei servizi e alla introduzione di più avanzate forme di partecipazione e di controllo.

Da qui il sostegno ai nuovi strumenti di tutela, dalla difesa del malato e dei consumatori, al ruolo del volontariato e del "terzo settore", alle pari opportunità, fino alle leggi per lo snellimento e la trasparenza dei meccanismi amministrativi, l'accesso ai sistemi informativi, l'efficacia della spesa, le iniziative per ridurre il peso di una produzione legislativa di gran lunga superiore a quella degli altri paesi europei che penalizza l'amministrazione, il lavoro, l'impresa, la cultura.

4.2. *I risultati dell'attività ex lege 127/97*

Questi indirizzi hanno sostenuto anche l'attuazione della legge 127/97, in un'ottica integrata che ha comportato sensibili modifiche organizzative e che alimenta sempre più l'esigenza di quadri di riferimento più generali, verificabili ai vari livelli, contrastando inevitabili tendenze alla "istituzionalizzazione" che potrebbero spingere lo stesso ruolo del Difensore civico entro garantismi di impronta esclusivamente formale.

Complessivamente nel 1998 sono state aperte 487 pratiche ai sensi della legge 127/97, di cui 278 trattate dal Difensore civico regionale e 209 quelle che hanno visto impegnati i Difensori civici locali. Una incidenza significativa, che ha rafforzato l'azione del Difensore civico regionale e della difesa civica nel suo complesso e che ha consentito di consolidare in Toscana una tradizione di rapporti sostanzialmente corretti nei più diversi settori e campi di intervento. Al giudizio positivo dell'Ufficio e dei Difensori locali si

accompagna la più generale impressione che i funzionari dell'amministrazione periferica statale abbiano accolto in modo sostanzialmente favorevole le novità della legge, consentendo in molti casi intese e collaborazioni destinate a riflettersi nei rapporti con i cittadini.

Le tabelle che seguono sull'attuazione della legge 127/97 evidenziano anche gli uffici statali interessati e consentono di cogliere la dimensione dei rapporti e le prospettive di questa collaborazione. Spesso le questioni comportano il coinvolgimento di più uffici statali e collegamenti con amministrazioni regionali e locali. Sia nell'attività svolta a livello regionale che a livello locale, il coordinamento ha consentito comunque la definizione di idonee modalità organizzative tese ad evitare inutili sovrapposizioni, assicurando comprensibili vantaggi per i cittadini che hanno la possibilità di rivolgersi a qualunque Difensore civico operante nella regione.

Mentre la legge 127/97 si avvia al secondo anno di sperimentazione, si può senz'altro affermare che un importante tessuto di operatività è stato avviato, esteso pressoché in tutti i campi dell'amministrazione statale periferica e che ha potuto contare su una rete di servizi e di rapporti che è parte integrante degli ampi processi di "delega" regionale a livello del territorio. Spesso l'accoglimento di una istanza si traduce a vantaggio di una platea assai ampia di utenti, sempre comunque contribuisce ad un miglior rapporto tra amministrazione e cittadini.

Il nuovo rilievo dato dalla *legge Bassanini* alla difesa civica sta naturalmente ampliando il campo di azione, a fronte di una domanda che investe anche il sistema delle autonomie. Non è un caso quindi se questa evoluzione ha concorso ad una situazione di "emergenza"

strutturale, che va condizionando l'intera organizzazione e mette duramente alla prova impegni e professionalità di tutti gli operatori.

Uno dei settori che coinvolge più direttamente l'Ufficio del Difensore civico regionale è quello dell'immigrazione extracomunitaria, peraltro con risultati di rilievo. Nella grande maggioranza dei casi si è trattato infatti di interagire con uffici dello Stato competenti in materia (Prefetture, Questure, Uffici del lavoro, amministrazioni centrali). Questo impegno si è andato qualificando attraverso una collaborazione esemplare, indicativa delle potenzialità e dei contributi necessari alla costruzione di una società multietnica e al ruolo internazionale del paese.

Anche alcune centinaia di casi trattati negli ultimi anni per indennizzi riconducibili a danni da emotrasfusioni o vaccinazioni evidenziano il rilevante impegno nei rapporti con l'amministrazione sanitaria centrale. Ma occorre richiamare anche gli interventi nel settore scolastico, in risposta ad esigenze ai vari livelli; quelli in direzione della amministrazione finanziaria, delle poste e telecomunicazioni, dell'Anas, della motorizzazione civile, della previdenza sociale.

La collaborazione dei Difensori civici locali si è inserita in un sistema che ha valorizzato l'intera rete. Nel 1998 molti centri grandi e piccoli della Toscana hanno proceduto per la prima volta alla elezione del proprio Difensore civico: Camaiore, Carrara, Comano, Fiesole, Livorno, Podenzana, i Comuni della Val Tiberina. Una conferma questa che anche le "convenzioni" con il Difensore civico regionale non possono sostituirsi alla difesa civica più vicina ai cittadini, se non in via transitoria o di sperimentazione. L'obiettivo è quello di puntare ad un contesto regionale di difesa civica che stimoli a qualificare

l'offerta pubblica, facendo leva su tutte le risorse pubbliche e private disponibili alla soluzione dei problemi.

4.3. L'applicazione dell'art. 16

Con l'entrata a regime della *legge Bassanini* le richieste dei cittadini nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, pur presentando un'ampia eterogeneità, sono progressivamente aumentate. Come si è detto, le tabelle relative alle pratiche aperte non possono dar conto compiutamente del fenomeno. L'esperienza che ormai si va consolidando attorno all'applicazione dell'art. 16 della 127/97 consente comunque di trarre alcune indicazioni senz'altro attendibili.

Nei confronti di quelle amministrazioni statali con le quali è stato possibile instaurare rapporti di fattiva collaborazione, le questioni evidenziate riescono a trovare la giusta considerazione, con positivi riflessi per i cittadini interessati, indipendentemente dall'esito del lamentele o rimostranze.

Con alcuni Uffici periferici dello Stato i rapporti hanno raggiunto un livello tale di collaborazione che, non di rado, gli stessi Uffici invitano le persone interessate a rivolgersi direttamente al Difensore civico, investendolo di un vero e proprio ruolo di "mediatore" tra le parti, riconoscendo in questo modo la necessità di un istituto che assolva le funzioni previste all'art. 13 del progetto di riforma per la difesa civica nazionale.

Solitamente questi apparati amministrativi possono contare su "Uffici per le relazioni con il pubblico" che, nonostante la mole di lavoro, rispondono in maniera sollecita agli utenti e al Difensore civico, grazie a funzionari competenti, in grado di fornire chiarimenti, pareri e aiuti in tempi apprezzabili. Quando sussistono queste condizioni di reciproca fiducia, accade che le controversie trovino

soluzione ricorrendo primariamente a contatti in via informale, ad esempio laddove l'incombenza di termini impone interventi assolutamente tempestivi. Ovviamente questo modo di procedere può trovare spazio soltanto in presenza di una amministrazione disponibile a comprendere situazioni e necessità talvolta complesse, senza trincerarsi dietro rigidi formalismi.

Nei confronti di altri Uffici statali permane invece una reale difficoltà ad instaurare soddisfacenti rapporti di collaborazione. Prevale ancora la diffidenza verso l'istituto del Difensore civico, per cui, a fronte delle motivazioni addotte, si registra la volontà di non prendere posizione, con il conseguente rinvio di una eventuale azione di tutela in sede giurisdizionale. In questi casi, anche i contatti instaurati con gli Uffici per le relazioni con il pubblico non servono a molto. Di fronte alle posizioni assunte dalle singole unità operative, viene preclusa generalmente ogni possibilità di intervento.

Quando sussistono rapporti di collaborazione, oltre alla soluzione dei singoli casi, emerge per certi aspetti anche la funzione di raccordo svolta dall'Ufficio fra l'amministrazione statale e quella locale, una vera e propria operazione di avvicinamento della pubblica amministrazione agli utenti. I cittadini infatti non mancano di esprimere la sensazione di essere considerati come persone titolari di diritti ben precisi, e non soggetti anonimi o semplici numeri.

Una valutazione complessiva rileva che le più frequenti lamentele, soprattutto nei confronti delle amministrazioni finanziarie, riguardano ancora la scarsa intelligibilità degli atti e i lunghi tempi di attesa dei procedimenti. Questi aspetti vanno richiedendo un crescente impegno dell'Ufficio. Una adeguata opera di sensibilizzazione appare comunque possibile attraverso la qualificazione dei rapporti sia con le amministrazioni periferiche dello Stato che con gli Uffici dipendenti dalle amministrazioni autonome.

Pratiche trattate dal Difensore civico regionale ex Legge 15/5/97 n. 127 – art. 16 – nei confronti di uffici periferici e centrali dello Stato	
ANAS	3
Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato	2
Corpo Forestale dello Stato	1
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale	12
Istituti Previdenziali (altri)	1
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro – INAIL	4
Istituto Nazionale Previdenza Dip.ti Amm.ne Pubblica – INPDAP	7
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali	3
Ministero dei Trasporti – Capitanerie di Porto	1
Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile	5
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	4
Ministero dell'Interno – Prefetture	12
Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorati agli Studi	17
Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio - Demanio	4
Ministero delle Finanze – Direzione regionale delle Entrate	16
Ministero delle Finanze – Direzioni provinciali del Tesoro	7
Ministero delle Finanze – Intendenza di Finanza	2
Ministero delle Finanze – Monopoli di Stato	1
Ministero delle Finanze – Uffici del Registro	12
Ministero delle Finanze – Uffici distrettuali Imposte Dirette	8
Ministero delle Finanze – Uffici provinciali I.V.A.	1
Ministero delle Finanze – Uffici Tecnici Erariali	8
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Poste	4
Organi Giudiziari (T.A.R., Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc)	1
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana	1
Altri Uffici periferici dello Stato e di Enti nazionali	5
Università	8
Totale pratiche trattate	150
ex Legge 15/5/97 n. 127 – art. 17 c. 45 Istanze di nomina commissari ad acta	
Totale pratiche trattate	30
ex L.R. 22/90 – Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana	
Ministero degli Esteri	5
Ministero degli Interni – Prefetture	8
Ministero degli Interni – Questure	14
Ministero degli Interni – Uffici centrali	-
Ministero del Tesoro	-
Ministero dei Trasporti	2
Ministero delle Poste	1
Totale pratiche trattate	30
ex L. 210/92 – Interventi per indennizzi danno biologico da trasfusioni e vaccinazioni	
Ministero della sanità	68
Totale pratiche trattate	68
Totale generale	278

Pratiche trattate dai Difensori civici locali ex Legge 15/5/97 n. 127 – art. 16 – nei confronti di uffici periferici e centrali dello Stato	
ANAS	8
Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato	
Corpo Forestale dello Stato	4
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale	25
Istituti Previdenziali (altri)	-
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro – INAIL	2
Istituto Nazionale Previdenza Dip.ti Amm.ne Pubblica – INPDAP	8
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali	-
Ministero dei Trasporti – Capitanerie di Porto	-
Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile	17
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	7
Ministero dell'Interno – Prefetture	31
Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorati agli Studi	7
Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio - Demanio	5
Ministero delle Finanze – Direzione regionale delle Entrate	8
Ministero delle Finanze – Direzioni provinciali del Tesoro	24
Ministero delle Finanze – Intendenza di Finanza	-
Ministero delle Finanze – Monopoli di Stato	-
Ministero delle Finanze – Uffici del Registro	4
Ministero delle Finanze – Uffici distrettuali Imposte Dirette	15
Ministero delle Finanze – Uffici provinciali I.V.A.	3
Ministero delle Finanze – Uffici Tecnici Erariali	6
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Poste	3
Organi Giudiziari (T.A.R., Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc)	-
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana	-
Altri Uffici periferici dello Stato e di Enti nazionali	23
Università	3
Totale pratiche trattate	203
ex L.R. 22/90 – Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana	
Ministero degli Esteri	-
Ministero degli Interni – Prefetture	-
Ministero degli Interni – Questure	5
Ministero degli Interni – Uffici centrali	-
Ministero del Tesoro	-
Ministero dei Trasporti	-
Ministero delle Poste	-
Totale pratiche trattate	5
ex L. 210/92 - Interventi per indennizzi danno biologico da trasfusioni e vaccinazioni	
Ministero della sanità	1
Totale pratiche trattate	1
Totale generale	209

4.4. *Alcuni esempi*

4.4.1. *Mancato rimborso Invim*

Il rimborso Invim ad un contribuente non poteva aver luogo a causa di una carente autorizzazione da parte dell'Ufficio del Registro al Comune perché procedesse alla reintegrazione materiale. Dal 1° gennaio 1998 gli Uffici del Registro infatti non hanno più la disponibilità di cassa, mentre il Comune autorizzato al rimborso, risultando ancora vigente il Dm 9 Gennaio 1996, secondo il quale quando l'Ufficio del Registro non può procedere al rimborso Invim trasmette al Comune l'autorizzazione con annessa "motivazione" a provvedere direttamente, esigeva ancora dette precisazioni. E' stato quindi concordato con gli Uffici competenti di inserire nel provvedimento di autorizzazione una formula tale da superare l'impasse e consentire ai contribuenti di vedere soddisfatte le legittime pretese in un brevissimo lasso di tempo.

4.4.2. *Accertamento successorio*

A seguito di successione *mortis causa*, l'erede di un immobile, pur avendo presentato l'istanza di attribuzione della rendita catastale presso l'Ufficio del Territorio, aveva omissso il deposito della medesima presso l'Ufficio Successioni, contrariamente a quanto richiesto per legge, a causa di un errore del professionista che aveva curato la pratica.

Questo legittimava l'Ufficio Successioni ad un accertamento sul valore venale dell'immobile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni. Per evitare l'instaurazione di un contenzioso tributario, l'Ufficio ha favorito il raggiungimento di un accordo con

l'Amministrazione finanziaria, in modo che il provvedimento di accertamento fosse determinato per una somma stabilita forfettariamente, senza l'applicazione di sanzioni o interessi moratori.

4.4.3. Beni di proprietà demaniale

La vicenda ha inizio negli anni '50, quando il Comune di Firenze edificò un nuovo argine del fiume Arno nella zona del Lungarno dei Pioppi alla periferia nord est della città. Il terreno liberato dal mutato corso del fiume fu utilizzato per la realizzazione di numerosi interventi edilizi e di urbanizzazione, fra cui alcuni palazzi di edilizia residenziale popolare, parte di strade ed opere pubbliche, la piazza dell'Isolotto.

Nella zona era compresa anche la striscia di territorio relativa al vecchio argine, né lo Stato né il Comune avevano provveduto a ridestinare come suolo pubblico comunale, essendo venuta meno, con il rifacimento del nuovo argine, la sua "funzione di demanio necessario e indisponibile". Al momento di riscattare gli alloggi però, il notaio incaricato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di Firenze (Ater), si rese conto che una porzione di terreno su cui erano stati edificati gli stabili era di proprietà demaniale, per cui non si poteva formalmente "vendere" gli alloggi.

Per gli assegnatari degli alloggi situati ai piani superiori il problema è stato risolto con una clausola relativa all'impossibilità di cedere parte delle aree comuni. Gli alloggi quindi furono riscattati. I problemi maggiori erano invece sorti per più di 40 alloggi situati ai piani terreni, che risultavano avere intere parti costruite su terreno demaniale. Da allora per gli assegnatari è iniziata una "odissea" fra i vari uffici pubblici coinvolti (Intendenza di finanza, Ater, Comune).

La questione sembrò ad una svolta nel 1992, quando era sembrata possibile una permuta dei terreni fra Stato e Comune, rispettivamente il vecchio e il nuovo argine, permuta però bloccata dagli uffici centrali del Ministero per una differenza di pochi milioni. Fu prospettata allora una soluzione di compravendita, ma necessitava di una autorizzazione del Ministero che, nonostante il tempo trascorso, non ha ancora rilasciato.

Il Difensore civico regionale ha perciò convocato nel maggio del 1998 una conferenza dei servizi fra tutte le amministrazioni interessate. In precedenza, non essendo il Difensore civico regionale competente nei confronti degli uffici periferici dello Stato, l'ufficio si era limitato a sollecitare ripetutamente l'Ater, che tuttavia non poteva da sola risolvere il problema.

Nel 1998 è stato possibile coinvolgere anche il Dipartimento del Territorio per la Toscana, al quale ha partecipato anche il Comune di Firenze. Tutte le amministrazioni hanno espresso la volontà di collaborare per risolvere celermente il problema, ma il Dipartimento del Territorio per la Toscana e l'Umbria non può esprimersi autonomamente sulle soluzioni prospettate: è necessario il parere della Direzione Generale di Roma. E' curioso che, mentre si decentrano funzioni alle Regioni e si impone a queste di trasferirle a loro volta agli Enti locali per ragioni di adeguatezza e funzionalità, il principio di sussidiarietà non debba valere anche per gli uffici periferici dello Stato che continuano invece a dipendere esclusivamente dal centro, anche per problemi banali.

Nonostante i reiterati solleciti, anche da parte del Difensore civico regionale, e dopo che gli interessati avevano aperto un procedimento giurisdizionale, la risposta degli uffici centrali è giunta solo a distanza di un anno circa, e solo dopo che il Difensore civico, rivoltosi

direttamente al Ministro delle finanze, otteneva il suo rapido interessamento alla vicenda.

Vicenda che non è ancora conclusa, nonostante lo "sblocco" da parte degli uffici centrali del Ministero, che hanno proposto una soluzione assai più complessa: nuova stima del terreno, parere di "congruità" dell'Avvocatura dello Stato, proposta di prezzo al Comune di Firenze, delibera comunale di acquisto, trasferimento. Tutto, ... per una striscia di terreno, di fatto già di proprietà del Comune e che — non essendo più argine dell'Arno — non ha più ragione di appartenere allo Stato. Oltre ai disagi per i cittadini, è certo che i costi di una simile procedura sono di gran lunga superiori al beneficio di un introito derivante dalla vendita del terreno, senza contare che l'acquirente non è un privato, ma un altro ente pubblico, il Comune.

4.4.4. *Contributo per pubblica calamità*

In un caso, la Direzione Regionale delle Entrate aveva sospeso l'erogazione del contributo previsto a favore delle imprese commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità poiché, nonostante l'adozione del decreto prefettizio, prima del materiale pagamento era cessata l'attività commerciale.

Il Difensore civico si è rivolto alla Direzione Generale delle Entrate, alla Direzione Generale del Tesoro e all'Avvocatura Generale dello Stato, evidenziando come fossero stati assolti tutti gli adempimenti richiesti per legge, per cui la cessazione dell'attività in epoca successiva all'avvenuto riconoscimento del diritto al contributo, ancorché prima del materiale pagamento, non può determinare l'estinzione del diritto posto che, per la legge 50/1952 e successive

modifiche, non è richiesta la protrazione dell'attività dopo che questa sia stata riattivata.

Purtroppo l'Ufficio non è riuscito ad ottenere alcun riscontro a questa iniziativa a favore del beneficiario che, comunque, ha potuto ottenere un esito positivo in sede giudiziaria. Uno "sbocco" che spesso diviene inevitabile, quando manca un rapporto di fattiva collaborazione con l'Amministrazione interessata.

4.4.5. Assegno di mantenimento per i figli

Il caso è stato sottoposto sia alla Direzione Provinciale del Tesoro che alla Direzione Generale dei Servizi Periferici dello stesso Ministero. Secondo le indicazioni impartite da quest'ultima, l'assegno corrisposto dal coniuge separato per il mantenimento dei minori concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare, contrariamente all'indirizzo seguito da altri enti.

Difatti, in base alle indicazioni contenute nell'art. 2, IX co. della legge n. 153 del 13 maggio 1988 secondo le quali «il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabile all'Irpef (omissis). Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire due milioni», e a quelle contenute nell'art. 3, III co. del T. U. delle imposte sui redditi in forza del quale «Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento di figli spettanti al coniuge in conseguenza

di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria», i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte devono essere tenuti nettamente distinti dagli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. Ovvero i secondi costituiscono degli introiti per il coniuge che li riceve, ma non possono essere considerati dei redditi, e quindi sono da annoverare nella categoria dei "non redditi" sulla base di quanto confermato nelle indicazioni del Ministero delle finanze che ha peraltro evidenziato come le somme corrisposte dal coniuge separato, quali assegni per il mantenimento dei figli, sono già calcolate come redditi in capo allo stesso per cui nei confronti del coniuge che le riceve non possono essere considerate come redditi altrimenti verrebbe applicata una doppia imposizione fiscale.

Nonostante ciò la Direzione Generale dei Servizi Periferici ha fornito una risposta formale, trincerandosi dietro il fatto che l'interpretazione seguita era ormai consolidata e poggiava su un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, senza tuttavia porsi minimamente il problema della correttezza di siffatta interpretazione, ovvero della rispondenza alla chiara lettera della normativa vigente, e della disparità di trattamento che si viene a creare all'interno del sistema.

4.4.6. *Cure mediche in Centri di alta specializzazione*

Il problema delle cure presso i centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero e quello presso i centri di altri Stati dell'Unione Europea è stato anche quest'anno oggetto di numerose pratiche. Non è infrequente la situazione in cui una persona si è recata a proprie

spese in un centro di altissima specializzazione, talvolta in un vero e proprio "viaggio della speranza", impegnando somme molto ingenti, e si è trovata il vicino di letto proveniente da un'altra regione, con spese completamente a carico della propria Usl di provenienza.

L'Italia aveva a suo tempo optato per un regime autorizzatorio, che non consentiva l'accesso automatico a questi centri europei, salvi i casi di urgenza. Gli stessi Trattati ammettevano la deroga al principio di libera circolazione, qualora la piena liberalizzazione avesse messo a rischio l'organizzazione sanitaria dello Stato membro. Tuttavia la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito che tale deroga non può comunque entrare in conflitto con il principio di libera circolazione.

Si evidenziano perciò grosse problematiche. Riguardo alle concrete possibilità di cura presso centri pubblici italiani o all'estero, spesso è difficile determinare se la qualità di un centro è effettivamente tale o in realtà non dissimile da quella offerta dai centri pubblici nazionali, che magari garantiscono uguali o migliori prestazioni qualitative, sia pur con minore comfort alberghiero. Per superare la sfiducia dei cittadini nel servizio sanitario nazionale, si è proposto la creazione di percorsi assistenziali mirati, che indichino al paziente le concrete alternative offerte dal servizio sanitario a livello pubblico o privato accreditato.

Riguardo all'informazione sulle procedure amministrative, è iniziato un buon rapporto di collaborazione dell'Ufficio con la Regione e con l'Ordine dei medici, anche per evitare che determinati pazienti, recatisi all'estero per cure urgenti, scoprano poi che le tassative disposizioni ministeriali impediscono il rimborso senza una preventiva richiesta amministrativa.